



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 / 2023 del 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **18:34**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, in prosecuzione della seduta del 26 aprile 2023, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		G	GIORDAN LUIGI	P	
BANDOLIN ENRICO	P		GRAZIAN VALERIA	P	
BATTISTELLA GIOVANNI		A	MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA		A	PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO	P		SANTI LUIGI	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO		G	STORTI DOMENICO		G
DE ZEN GIORGIO	P		ZANCANARO PIERO	P	
FONTANA MAURA	P				

Presenti: 20 Assenti: 5

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Chiara Perozzo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Fontana Maura, Sella Renzo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 18.40 sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), ed ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- nel comune di Schio la TARI è stata istituita con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 31 marzo 2014 ai sensi dei commi 639 e seguenti dell'art. 1 della richiamata legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”* e che *“Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che:

- il legislatore, con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con *“i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 1. diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
 2. predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
 3. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 4. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, come successivamente integrato e modificato, da ultimo con propria deliberazione in corso di approvazione in questa stessa seduta, concernente modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, al fine di armonizzarne il contenuto alle direttive emanate con la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;

Visto l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*", recante le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 121/2021, per l'adeguamento del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti al nuovo sistema di raccolta del rifiuto secco indifferenziato, si è intervenuti sulla disciplina della TARI per il calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, non più basato sui coefficienti presuntivi ministeriali di produzione di rifiuti, bensì in base al numero effettivo dei conferimenti del rifiuto inorganico, ovvero del rifiuto secco indifferenziato, rapportando detto calcolo della parte variabile alla quantità di rifiuto secco prodotto e conferito secondo le modalità di cui all'art. 8 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani come modificato con delibera di C.C. n. 123 del 22.11.2021;

Preso atto che la tariffa puntuale per le utenze domestiche, in base a quanto disposto dall'art. 14 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, è la somma di una quota fissa e di quote variabili, così differenziate:

- la quota fissa è applicata in base alla superficie dell'immobile ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, agli investimenti e relativi ammortamenti, ad altri costi di esercizio non ricompresi nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A par. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- le quote variabili, rapportate alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione comprendono:
 1. una quota per servizi, applicata in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
 2. una quota di base, intesa come "canone di allacciamento" al servizio, ipotizzando un numero standard di conferimenti del rifiuto secco indifferenziato in base al numero di componenti il nucleo familiare;
 3. una quota eccedenze, per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato che ecceda il numero di conferimenti minimi compresi nella quota variabile di base;
 4. una quota organico, relativa al conferimento del rifiuto organico (rifiuto umido) e rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare;

Considerato che il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche viene invece determinato applicando il metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999, pertanto la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche risulta differenziata in base alle diverse tipologie di attività aventi una potenziale omogenea produzione di rifiuti. Entrambe sono poi commisurate alla superficie dei locali e aree a disposizione;

Considerato che, per le utenze non domestiche, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, alla luce dei contenuti di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato normativo;

Preso atto che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha comunque lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che con la successiva determina dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Schio è costituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, – Consiglio di Bacino Vicenza - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF - Piano Economico Finanziario TARI validato e trasmesso dall'Ente territorialmente competente E.T.C. Consiglio di Bacino Vicenza per gli esercizi 2022-2025, ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 7.3 e 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale e preso atto che non si sono verificate circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, per poter presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria ai sensi del punto 8.5 della suddetta delibera;
- ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2023 possono essere quindi utilizzati, con riferimento al medesimo esercizio, i dati del PEF 2022-2025 con valenza biennale, di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 31/2022 sopra richiamata;

Rilevato che:

- il comma 651 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, redatto secondo il suddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), trasmesso in data 11.05.2022 dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, nella sua qualità di E.T.C. - Ente Territorialmente Competente per la Provincia di Vicenza, in conformità a quanto sopra, come da **allegati A) e B)**;

Precisato che, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta stabilito come dal prospetto che segue:

- Costi del soggetto gestore AVA S.r.l.	€ 3.698.624,00
- Costi del Comune	€ 911.721,00
- Costi complessivi	€ 4.610.345,00
- Costi copribili nei limiti di crescita tariffaria	€ 4.547.844,00
- Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera 2/DRIF/2021 parte fissa (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 e entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione)	€ 275.146,00
- Attività esterne al ciclo integrato RU iva 10% inclusa	€ 245.574,00
- Importo da coprire con il gettito TARI	€ 4.518.272,00

Rilevato che, con riferimento ai contenuti del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF), i costi da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sono suddivisi in Euro 1.233.242,00, a titolo di costi fissi, e in Euro 3.039.454,00, a titolo di costi variabili, e specificatamente:

- per le utenze domestiche costi fissi Euro 792.728,60 e costi variabili Euro 1.829.886,45;
- per le utenze non domestiche costi fissi Euro 440.514,40 e costi variabili Euro 1.209.567,55;

Atteso che, in conformità al predetto Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che il PEF validato dall'Autorità di Bacino riporta costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2, che, come precisato al paragrafo 3.4 della Guida alla compilazione del tool MTR-2 Tariffa rifiuti –PEF 2022-2025 predisposta da Arera, non rientrano nel totale entrate tariffarie approvabili dall'Autorità;

Visto l'art. 5 comma 5.3 delle delibera Arera 443/2019 in base al quale; *“Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime”*;

Visto l'art. 6 comma 6.4 del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2 che prevede che *“nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l'ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime”*;

Visto che il Comune di Schio prima del 2020 prevedeva il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale;

Ritenuto di prevedere il recupero, nell'ambito delle entrate tariffarie, delle attività esterne al ciclo integrato dei RU, come risultanti dal PEF validato dall'Autorità di Bacino;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in trenta categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Visto il piano tariffario per il 2023, predisposto dalla società PC Planet Service S.r.l., a tal fine incaricata con determinazione dirigenziale n. 420 del 29.03.2023, che prevede la ripartizione dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento tra utenze domestiche e utenze non domestiche in misura pari al 64,28% per le prime e 35,72% per le seconde per quanto riguarda i costi fissi e in misura pari al 44,50% per le prime e 55,50% per le seconde per quanto riguarda i costi variabili;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), laddove viene disciplinato rispettivamente l'utilizzo dei coefficienti Ka, per il calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche, e l'utilizzo dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche;

Considerato che, come per il precedente anno 2022, la quota di base della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, è proporzionale al quantitativo standard di produzione di rifiuto secco indifferenziato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, espresso in litri/anno, in relazione ai contenitori, bidone da 120 litri o sacco da 60 litri, di cui l'utente è obbligato a servirsi per lo smaltimento del rifiuto, nel modo seguente:

- per 1 componente 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 2 componenti 720 lt/anno pari a 6 conferimenti con bidone da 120 lt o 12 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 3 componenti 960 lt/anno pari a 8 conferimenti con bidone da 120 lt o 16 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 4 componenti 1200 lt/anno pari a 10 conferimenti con bidone da 120 lt o 20 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 5 componenti 1320 lt/anno pari a 11 conferimenti con bidone da 120 lt o 22 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 6 componenti e oltre 1440 lt/anno pari a 12 conferimenti con bidone da 120 lt o 24 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per le abitazioni a disposizioni 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;

Ritenuto di confermare che i conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, da parte delle utenze domestiche, che superino quelli sopra stabiliti siano conteggiati a consuntivo, per il relativo addebito, in aggiunta a quanto dovuto per la prima rata della tassa rifiuti dell'anno successivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'**allegato C**), come da piano tariffario trasmesso in data 11.04.2023, protocollo n. 21363/2023, dalla società PC Planet Service S.r.l., incaricata dal Comune per la loro definizione, prevedendo la rimodulazione delle stesse tariffe nel rispetto dei limiti di classificazione dei costi fissi e variabili previsti dal metodo tariffario adottato da ARERA;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, come da piano tariffario **allegato sub C**) alla presente proposta di deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

Ricordato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente e che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente Prima - Affari Generali, nella seduta congiunta del 12 aprile 2023 con la Commissione Consiliare Permanente Terza – Servizi tecnici – Urbanistica e Ambiente.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre ora la discussione. Nessuno prende la parola, dichiara quindi chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura del dispositivo della proposta di delibera.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il D.Lgs. n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- la n. 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", che reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR-2 la determinazione delle componenti tariffarie è comunque effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- la n. 2/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la n. 459/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione n. 59 del 9 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato, da ultimo con la propria deliberazione n. 123 del 22 novembre 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21.02.2022, che stabilisce i requisiti per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato tramite sacchi dotati di microchip anziché tramite bidone da 120 lt;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, come successivamente integrato e modificato, da ultimo con propria deliberazione in corso di approvazione in questa stessa seduta;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 20.12.2022, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e i suoi allegati – Parte seconda”;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	5	Cioni, Cunegato, De Zen, Fontana e Grazian.

Votanti	15	
Favorevoli	15	
Contrari	0	

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto, per le finalità di cui alla presente delibera, del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, validato e trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente – E.T.C., Consiglio di Bacino "Vicenza", con PEC dell'11.05.2022, prot. n. 25709, di cui agli **allegati A) e B)** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, il costo del servizio da coprire con le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) è determinato per l'anno 2023 nell'importo complessivo di Euro 4.518.272,00, di cui Euro 1.478.816,00 a titolo di costi fissi (32,73%), compreso il costo per le attività esterne al ciclo integrato del servizio rifiuti, ed Euro 3.039.454,00 a titolo di costi variabili (67,27%);

4) di confermare, al fine della determinazione della corretta quota di base della parte variabile delle tariffe TARI per l'anno 2023 delle utenze domestiche, intesa come "canone di allacciamento" al servizio, il quantitativo standard minimo di produzione di rifiuto secco indifferenziato in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare, espresso in litri/anno, in relazione al diverso tipo di contenitori di cui l'utente è obbligato a servirsi per lo smaltimento del rifiuto, bidone da 120 litri o sacco da 60 litri, nel modo seguente:

- per 1 componente 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 2 componenti 720 lt/anno pari a 6 conferimenti con bidone da 120 lt o 12 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 3 componenti 960 lt/anno pari a 8 conferimenti con bidone da 120 lt o 16 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 4 componenti 1200 lt/anno pari a 10 conferimenti con bidone da 120 lt o 20 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 5 componenti 1320 lt/anno pari a 11 conferimenti con bidone da 120 lt o 22 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 6 componenti e oltre 1440 lt/anno pari a 12 conferimenti con bidone da 120 lt o 24 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per le abitazioni a disposizioni 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;

5) di stabilire che i conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, da parte delle utenze domestiche, che superino quelli sopra stabiliti siano conteggiati a consuntivo, per il relativo addebito, in aggiunta a quanto dovuto per la prima rata della tassa rifiuti dell'anno successivo;

6) di determinare, conseguentemente e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l'anno 2023, con

decorrenza dal 1° gennaio 2023, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) dettagliatamente elencate nel piano tariffario **allegato sub C**) alla presente delibera, quale sua parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

8) di dare atto che le tariffe approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;

9) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singolo contribuente sarà gravato del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) nella misura del 5 per cento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

10) di stabilire per l'anno 2023 il versamento della TARI in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- 1^ rata entro il 16 giugno 2023;
- 2^ rata entro il 18 dicembre 2023;
- 3^ rata, a consuntivo, solo per gli svuotamenti che eccedono il numero standard stabilito, contestualmente alla prima rata relativa all'anno 2024;

11) di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'E.T.C. competente, Consiglio di Bacino "Vicenza", affinché questo provveda, ai sensi dell'Art. 7.5 della Delibera ARERA n° 363-2021, alla trasmissione telematica della stessa all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

12) di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)